

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Piano di Stazione Valli di Comacchio

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITA'

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

Art. 3 Efficacia del Piano

Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma di Sviluppo del parco

Art. 5 Regolamento del parco

Art. 6 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

Art. 7 Piani Particolareggiati (PP)

Art. 8 Convenzioni e altri strumenti di concertazione

Art. 9 Procedure autorizzative

TITOLO II NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nel pre-parco

Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di stazione e articolazione del territorio in zone

Art. 23 Zone B di protezione generale

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

Art. 25 Zone di pre-parco (PP)

Art. 26 Aree di riqualificazione ambientale e territoriale da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato e indirizzi progettuali

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

Art. 27 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico

Art. 28 Strutture del Parco

Art. 29 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione

Art. 30 Viabilità

Art. 31 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Riserve Naturali dello Stato

Art. 33 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

Art. 34 Indennizzi

Art. 35 Vigilanza

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Disposizione transitoria

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti e ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione.

1. Il Parco regionale del Delta del Po è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali. L'intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano territoriale. Ogni Piano territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all'art.6 della L.R. 2 aprile 1988, n.11, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Piano territoriale della Stazione Valli di Comacchio, che interessa territori compresi nei Comuni di Comacchio(Fe), Argenta (Fe), Ravenna e Alfonsine (Ra), costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e le priorità e precisando,

mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi.

4. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle "valli comacchiesi" e lo sviluppo della vallicoltura tradizionale.
5. Il Piano di Stazione attua, inoltre:

- le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 27/88;
- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 157/92;
- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3.

4. Il Piano di Stazione, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 27/88:

- determina il perimetro definitivo della Stazione;
- precisa l'articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone "B", "C" e di "pre-parco" di cui all'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11;
- individua eventuali aree da sottoporre a progetti di intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. 11/88;
- detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone;
- individua le strutture e le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nonché il sistema di accessibilità e dei servizi per la fruizione, definendone le modalità di realizzazione;
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica."

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano:

1. Il Piano Territoriale della Stazione Valli di Comacchio è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi:

a. Relazione di analisi (Tavola A0);

b. Cartografia di Analisi:

- o Analisi geomorfologica (A.1);
- o Evoluzione storica dell'area (A.2a - A.2e);
- o Idrografia (A.3);
- o Uso del suolo (A.4);
- o Siti di importanza per l'avifauna (A.5);
- o Siti e parti di rete idrografica di importanza per la riproduzione degli Anfibi e per il mantenimento delle specie ittiche e dei Rettili acquatici (A.6);
- o Siti di presenza e riproduzione di altre specie o gruppi di specie, di interesse (A.7);
- o Principali formazioni vegetali di interesse comunitario (A.8);
- o Rarità delle formazioni vegetali (A.9);

- o Carta della Vegetazione (A.10);
- o Siti di importanza naturalistica (A.11);
- o Riserve Naturali dello Stato (A.12);
- o Zone Ramsar (A.13);
- o Zone di Protezione Speciale (A.14);
- o Siti di Interesse Comunitario (A.15);
- o Zonizzazione venatoria e ittica (A.16);
- o Proprietà pubbliche (A.17);
- o Infrastrutture per la viabilità (A.18);
- o Beni architettonici e archeologici (A.19)

Elaborati di progetto:

a. Relazione di progetto (Tavola P1);

b. Cartografia di progetto:

- o Carta della zonizzazione (n.12 Tavole scala 1:10.000 - Tavole da P2/1 a P2/12); Carta di sintesi delle zonizzazioni (Tavola P3 scala 1:25.000);
- o Carta del sistema di fruizione (Tavola P4 scala 1:25.000);

a. Norme tecniche di attuazione del piano (Tavola P5);

b. Programma finanziario di massima."

Pertanto, l'art. 3 assume il seguente contenuto:

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, costituisce stralcio dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Ferrara e Ravenna ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/88 e s.m., fermo restando che, nelle aree che il presente Piano esclude dal perimetro definitivo della Stazione rispetto al perimetro provvisorio individuato dalla citata L.R. 27/88, istitutiva del Parco, valgono le disposizioni del vigente PTCP delle province di Ferrara e Ravenna.
2. Le indicazioni normative del Piano di Stazione sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:
 - gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di gestione e degli altri enti interessati al parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvederanno ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione per quanto di rispettiva competenza;
 - le direttive costituiscono norme di orientamento che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte ai Comuni per la loro attività di pianificazione e regolamentazione;
 - le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuati dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
1. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 11/88 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere adeguati alle stesse entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della L.R. 36/88. L'approvazione del presente Piano territoriale di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ove previsti.
2. Le aree comprese nei territori urbanizzati sono comunque escluse dalle discipline del Piano di Stazione e sottoposte a quella degli strumenti urbanistici comunali. Le varianti a tali strumenti urbanistici che interessino aree esterne al territorio urbanizzato, ricadenti entro il perimetro della Stazione, sono sottoposte al parere di conformità di cui all'art. 9 delle presenti Norme che ne verificherà la compatibilità con le finalità generali del Piano di Stazione.
3. Il Piano di Stazione costituisce documento vincolante per le attività dell'Ente di Gestione del Parco; per la definizione del Regolamento del Parco; per la definizione del Programma di sviluppo del Parco; per la definizione di contratti di gestione e/o per l'affidamento di servizi connessi alla

salvaguardia e fruizione delle aree di Parco; per la stipula di accordi e di intese di programma con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del territorio della Stazione.

Capo II - Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma di sviluppo del parco

1. Il Programma di sviluppo del parco, di cui all'art. 16 della L.R. 11/88 e successive modifiche e integrazioni, individua le forme e i modi di agevolazione e promozione delle attività economiche sostenibili e delle iniziative compatibili con le finalità del Parco, nel rispetto delle scelte del presente Piano di Stazione.
2. Il Programma di Sviluppo del Parco:
 - definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano di Stazione specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;
 - individua le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole e itticole compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del Piano di Stazione;
 - prevede forme e modi di promozione, tra cui attività agrituristiche e ricettività, di educazione ambientale, di ricerca scientifica e attività di formazione e qualificazione professionale, in particolare finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici e al recupero delle tradizionali attività artigianali e agricole, di cui, per questa Stazione, all'art. 20 delle presenti Norme;
 - ricerca accordi specifici con gli agricoltori e i vallicoltori operanti nel territorio della Stazione;
3. Il Programma di Sviluppo del Parco è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le organizzazioni, le associazioni di categoria e, in particolare, agricoltori e vallicoltori. Analogamente a quanto previsto al successivo art.5, per il Regolamento potranno essere predisposti Programmi di sviluppo stralcio relativi ad una o più Stazioni.
4. Per dare effettiva realizzazione al Programma di Sviluppo del Parco, possono essere stipulati appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Art. 5 Regolamento del parco

1. Il Regolamento del parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del Parco e ha come ambito di applicazione l'intero

territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e di pre-parco).

2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 11/88 e successive modificazioni, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani territoriali delle Stazioni del parco:

- definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale;
- disciplina le attività consentite, comprese le attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nel pre-parco e l'attività venatoria nella zona di pre-parco, nel rispetto delle norme vigenti;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
- definisce le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- definisce i criteri per l'accesso al parco e le modalità di fruizione;
- definisce, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui al successivo art. 21, i limiti quantitativi e temporali dei carichi antropici compatibili per le zone di maggiore fragilità e sensibilità;
- fornisce specifiche tecniche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, dall'art. 33 delle presenti norme;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art. 36 della L.R. 11/88.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 11/88 e successive modifiche, il Regolamento definitivo del parco è elaborato dall'Ente di gestione del parco ed approvato d'intesa dalle Province di Ferrara e Ravenna entro centottanta giorni dall'approvazione di tutti i Piani Territoriali delle Stazioni del Parco. Successivamente alla sua approvazione deve essere inviato alla Giunta regionale, che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il Regolamento acquista efficacia.

2. La procedura e i termini di cui al precedente comma dovranno essere seguiti dall'Ente di gestione e dalle Province competenti, a seguito dell'approvazione di ogni Piano territoriale di Stazione, dando luogo all'efficacia di un Regolamento stralcio del parco, che potrà essere confermato, modificato o integrato con elementi derivanti dai Piani delle Stazioni approvati successivamente.

3. Inoltre, ove leggi di settore lo prevedano, ed in particolare per quanto riguarda l'esercizio dell'attività venatoria nel pre-parco e l'esercizio della raccolta dei prodotti del sottobosco ed altre attività, possono essere predisposti

dall'Ente di gestione Regolamenti stralcio temporanei, che acquistano efficacia a seguito del rispetto delle medesime procedure sopra descritte.

Art. 6 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

1. I Progetti di Intervento Particolareggiato, di cui all'art. 18 della L.R. 11/88, riguardano l'eventuale realizzazione, per iniziativa dell'Ente di gestione, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra i soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del Piano di Stazione, di cui rappresentano strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione.
2. Gli elaborati costitutivi dei PdIP possono variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma devono, comunque, articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:
 - a. analisi del sito, con approfondimento degli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, floristici, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;
 - b. valutazioni di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto alla lettera a);
 - c. progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione della modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.
3. A norma dell'art. 18 della L.R.11/88, il PdIP viene adottato dall'Ente di gestione che ne dispone il deposito per 60 giorni consecutivi presso la propria sede e presso la Segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Parco e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari dei beni immobili interessati dal PdIP possono presentare opposizioni. L'Ente di gestione nei sessanta giorni successivi deduce sulle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il PdIP è trasmesso all'Ente o agli Enti competenti all'adozione del Piano di Stazione, unitamente alle osservazioni proposte e alle opposizioni alle deduzioni. Detto Ente (o Enti) entro novanta giorni approva il PdIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il Piano territoriale della Stazione del Parco. Il PdIP è depositato

presso la sede dell'Ente di gestione e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul foglio annunci legali della Provincia.

Art. 7 Piani particolareggiati (PP)

Il presente Piano di Stazione non individua aree la cui attuazione sia soggetta all'obbligo di PP. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale modalità di attuazione potrà essere prevista in sede di variante al Piano, che ne preciserà anche la disciplina normativa, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 8 Convenzioni e altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano di Stazione e per la migliore gestione del suo territorio, in particolare delle zone umide di interesse internazionale, l'Ente di Gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco, secondo quanto stabilito dall'art.9 della L.R. n.27/88.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/88, l'Ente di gestione del Parco:
 - stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata; tali convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali si promuove il mantenimento e la valorizzazione dello stesso;
 - potrà stipulare convenzioni specifiche con soggetti pubblici e privati per la gestione di particolari attività del parco;
 - promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza.

Art. 9 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del parco e del pre-parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno

delle aree di parco e di pre-parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di gestione ai sensi dell'art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

Il Parere di Conformità è richiesto all'Ente di gestione dai Comuni e dagli altri Enti competenti per i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma. Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'Ente di gestione può avvalersi, nel caso sorgano problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta al fine di richiedere precisazioni o integrazioni alla documentazione.

2. Nulla osta

Preventivamente alla presentazione agli Enti competenti della richiesta dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere ricadenti nelle zone "B" e "C" di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN di questa Stazione, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di Gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano di Stazione e del Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 12 della L. 6 dicembre 1991, n. 394. Per quanto concerne le autorizzazioni di cui al comma 2 lettera e) dell'art.5 del testo unico DPR 6/6/2001 n.380, i Comuni interessati dal Parco, attraverso lo "sportello unico per l'edilizia", acquisiscono dall'Ente di Gestione del parco il suddetto nulla osta ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.

Nelle zone "B" e "C" di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN di questa Stazione, qualunque soggetto diverso dall'Ente di Gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportino la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve le condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione.

- a. Per gli interventi di estrema urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e l'incolumità delle popolazioni, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di Gestione, per consentirne la presenza all'atto dell'esecuzione materiale.
- b. Le procedure e i tempi per la presentazione ed il rilascio del nulla osta sono quelle stabilite in proposito dalla legislazione vigente al momento della richiesta del nulla osta stesso.
- c. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente di Gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:
 - un'illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene, che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
 - una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
 - un'elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche per tipologia di progetto alle norme di cui al presente comma.

3. Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di Rete Natura 2000

Nei territori del parco e del pre-parco, fermo restando l'obbligo di provvedere alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, l'Ente di Gestione del Parco, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 105 della L.R. 3/99, procede alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria proposti o designati, le Zone Speciali di Conservazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali.

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nel Pre-Parco

Art. 10 Tutela e gestione della zone umide

1. Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, sono "aree palustri, acquitrinose o torbose o, comunque, specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.
2. Ai sensi delle presenti Norme si considerano zone umide tutte le aree che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:
 - Vegetazione erbacea delle sabbie - Cx (Salsolo kali-Cakiletum maritimae); Am (Ammophiletalia arundinaceae); Um (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti); Ec (Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae); Vu (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae).
 - Vegetazione alofila - Sv (Salicornietum venetae); Sh (Suaedo maritimae-Salicornietum patulae); Sk (Suaedo maritimae-Bassietum hirsutae); Li (Salsoletum sodae); St (Limonio narbonensis-Spartietum maritimae); Hf (Sarcocornietalia fruticosae); Sr (Sarcocornietum deflexae); Sw (Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae); Pg (Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi); Hs (Arthrocnemo macrostachyi-Halocnemetum strobilacei); Im (Juncetalia maritimi); Pp (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis); Pl (Puccinellio festuciformis-Aeluropetum litoralis); Pi (Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi); Ia (Juncetum maritimo-acuti); Lm (Limonio narbonensis-Artemisietum coerulescentis); Ae (Aggruppamento a Elytrigia atherica).
 - Vegetazione sommersa in acque salmastre - Rp (Ruppietalia); Rv (Ruppietum cirrhosae); Lp (Lamprothamnetum papulosi); Uv (Ulvetalia); Vs ("valli salse" inondate tutto l'anno).
 - Vegetazione palustre di acqua salmastra - Mp (Scirpetalia compacti); Pm (Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti); Fg (facies a Phragmites australis).
 - Vegetazione dei prati umidi e palustri - Ho (Holoschoenetalia); Er (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis).
 - Vegetazione sommersa e natante in acque dolci - Po (Potametalia).
 - Vegetazione palustre di acqua dolce - Ph (Phragmitetalia); Ty (Typhetum angustifoliae); Pr (Phragmitetum vulgaris).
 - Boschi paludosi - Aq (Alnetalia glutinosae).
 - Corpi idrici - Al (corsi d'acqua); La (stagni, laghi, laghetti).
 - Aree senza vegetazione - Tn (sabbie prive di vegetazione per cause naturali).

Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, dei gradienti di salinità, della vegetazione.

3. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:

- Zone umide residue del comprensorio di Comacchio (D.M. 13 luglio 1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);
- Sacca di Bellocchio (D.M. 9 maggio 1977 in G.U. n. 208 del 30/7/77).

Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili dell'attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall'Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.

I programmi e/o gli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e gestione delle zone Ramsar, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono acquisire il parere di conformità o il nulla osta.

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni, oltre che degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.
2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.
3. I Siti di Interesse Comunitario proposti o designati e le "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE come pure le "Zone di

Protezione Speciale" (ZPS) designate ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 79/409/CEE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ovvero a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie emanate allo scopo.

4. L'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L.R. n. 11/88 come modificato dall'art. 109 della L.R. n. 3/99 provvede, in base alle opportune misure stabilite dal Regolamento del Parco, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e delle opportune misure di conservazione di cui al precedente comma, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.
5. L'Ente di Gestione provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi da realizzare in via prioritaria per la conservazione e gestione dei SIC proposti o designati, delle ZSC e delle ZPS, nonché degli habitat e delle specie di rilevanza regionale o locale, anche attraverso progetti eligibili a contributi comunitari. I piani di gestione direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti, elaborati o approvati dall'Ente di Gestione, non sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nei territori del parco e del pre-parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.
2. Nei territori del parco e del pre-parco, oltre alle specie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono, in particolare, rigorosamente protette le seguenti specie: *Lamprothamnium papulosum*; *Quercus ilex*; *Osyris alba*; *Bassia hirsuta*; *Kochia arenaria*; *Salicornia patula*; *Salicornia veneta*; *Arthrocnemum perenne*; *Halocnemum strobilaceum*; *Linum bienne*; *Linum strictum* ssp. *corymbulosum*; *Hippophae rhamnoides*; *Cistus incanus*; *Helianthemum apenninum*; *Fumana procumbens*; *Anthriscus caucalis*; *Bupleurum baldense*; *Bupleurum tenuissimum*; *Samolus valerandi*; *Limonium* sp. pl.; *Phillyrea angustifolia*; *Centaurium tenuiflorum*; *Centaurium spicatum*; *Trachomitum venetum*; *Cuscuta cesatiana*; *Calystegia soldanella*; *Odontites rubra*; *Plantago cornuti*; *Plantago*

altissima; *Viburnum lantana*; *Lonicera etrusca*; *Scabiosa argentea*; *Scabiosa gramuntia*; *Helichrysum italicum*; *Artemisia absinthium*; *Artemisia coerulescens*; *Centaurea tommasinii*; *Tragopogon dubius*; *Hypochoeris glabra*; *Leontodon leysseri*; *Triglochin maritimum*; *Ruppia cirrhosa*; *Ruscus aculeatus*; *Juncus acutus*; *Juncus litoralis*; *Puccinellia palustris*; *Agropyron elongatum*; *Agropyron junceum*; *Parapholis strigosa*; *Haynardia cylindrica*; *Arundo pliniana*; *Spartina maritima*; *Carex liparocarpos*; *Carex extensa*; *Cladium mariscus*; *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*; *Orchis simia*; *Orchis palustris*.

3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti. Per le specie floristiche minacciate e che necessitano di misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di Gestione in ambienti idonei. L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto redatto dall'ente di gestione, che ne stabilisce le modalità attuative.
4. Nel territorio del parco e del pre-parco, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: *Lamprothamnietum papulosi*; *Salicornietum venetae*; *Suaedo maritimae-Bassietum hirsutae*; *Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae*; *Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum perennis*; *Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae*; *Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi*; *Halocnemetum strobilacei*; *Puccinellio festuciformis-Aeluropetum litoralis*; *Juncetum maritimo-acuti*; *Limonio-Artemisietum coerulescentis*; *Eriantho-Schoenetum nigricantis*; *Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae*; *Bromo tectorum-Phleetum arenarii*; *Tortulo-Scabiosetum gramuntietum*; *Junipero-Hippophaetum fluviatilis*.
5. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
6. Attraverso il Regolamento del Parco sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie.
7. Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme. In particolare, il divieto non è applicato ai

casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salve particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco in questi ultimi tre casi. Il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il pregiudizio per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco può avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.

9. Nel territorio del parco e del pre-parco, inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;
- è vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati;
- il diserbo dei fossi e delle arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13;
- il Regolamento del Parco stabilisce quali siano le specie da impiegare prioritariamente e quali quelle da escludere nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale.

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat.
2. Sono individuate le seguenti specie prioritarie per la stazione, cui garantire la tutela e il ripristino degli habitat e, per gli uccelli, in particolare degli habitat riproduttivi: *Petromyzon marinus*; *Alosa fallax*; *Aphanius fasciatus*; *Knipowitschia panizzae*; *Pomatoschistus canestrini*; *Emys orbicularis*; *Testudo hermanni*; *Egretta alba*; *Botaurus stellaris*; *Platalea leucorodia*; *Phoenicopterus ruber*; *Circus pygargus*; *Circus aeruginosus*; *Tadorna tadorna*; *Anas strepera*; *Haematopus ostralegus*; *Himantopus himantopus*; *Recurvirostra avosetta*; *Glareola pratincola*; *Charadrius alexandrinus*; *Limosa limosa*; *Larus melanocephalus*; *Larus ridibundus*; *Larus genei*; *Gelochelidon nilotica*; *Sterna albifrons*; *Sterna hirundo*; *Sterna sandvicensis*; *Sterna bengalensis*; *Panurus biarmicus*; *Mustela putorius*.
3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale. Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti.
4. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative, ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolazione tali da variare l'importanza delle specie

presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

6. La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori del parco e del pre-parco ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo e all'art. 21, e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di pre-parco, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme.
7. La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.
8. Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN), ovvero in altre aree o periodi particolari specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:
 - a. cani di proprietari e conduttori dei fondi agricoli per gli ambiti C.AGR;
 - b. cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette aree di pre-parco PP.UMI e PP.PIN nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;
 - c. cani utilizzati per l'attività venatoria nelle suddette aree di pre-parco PP.SMT, PP.UMI e PP.PIN, negli ambiti e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

- d. cani utilizzati per attività di pastorizia negli ambiti C.AGR, C.UMI, PP.SMT, PP.UMI.
9. L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.
10. La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di Gestione nelle zone di Parco, in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.
11. Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione delle specie animali alloctone, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis*.
12. Nel territorio del pre-parco la gestione faunistica è esercitata in accordo dall'Ente di Gestione e dalla Provincia, nel rispetto degli indirizzi di cui alle presenti Norme e nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in materia, con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1 e agli obiettivi di cui al precedente comma 6.
13. Nella zona di parco della Stazione l'attività venatoria è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.
14. Nell'area di pre-parco della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia controllata (art. 7 L.R. n. 11/88) e programmata (art. 14 L. n. 157/92), in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari stabiliti dal Regolamento del Parco, limitatamente agli aspetti di regolamentazione dell'attività venatoria proposto dall'Ente di Gestione del Parco e approvato dalla Provincia (art. 21 L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni), fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.
15. L'attività venatoria viene esercitata secondo sistemi tradizionali e con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e del pre-parco. La regolamentazione

dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1. In particolare, viene istituita una fascia di rispetto con divieto di caccia da appostamento entro 150 metri dal confine delle zone di parco.

16. La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni, favorendo, comunque, una prevalenza di esercizio per i residenti nei Comuni territorialmente interessati al Parco, ad eccezione degli ambiti di caccia a gestione aziendale.
17. L'attività venatoria relativa sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.
18. Nelle zone B.SAL, B.FLU e B.PAL di parco la pesca sportiva e ricreativa sono vietate. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle restanti zone B, nelle zone C di parco e nel pre-parco è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, all'introduzione secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.
19. E' vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo.
20. Per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia, fermo restando che non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni dalla data di approvazione del presente Piano di Stazione; il Regolamento deve, fra l'altro, definire la densità massima ammissibile e precisare le modalità costruttive e manutentive delle strutture e le modalità di gestione delle aree di pertinenza. Le aree in cui è ammissibile la realizzazione di nuovi capanni da pesca vengono identificate nelle rive dei corsi d'acqua classificati con acque di categoria A e ricadenti in aree di pre-parco, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pesca sportiva e ricreativa e ad eccezione dei tratti di corsi d'acqua che lambiscano o scorrano all'interno di aree boscate e dei corsi d'acqua di collegamento tra le zone umide e il mare.

21. Il Regolamento del Parco deve, inoltre, provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela ai potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica, nonché alle specie ittiche marine durante gli eventi straordinari di anossia delle acque marine ed alle seguenti specie: *Alosa fallax*, *Rutilus erythrophthalmus*, *Tinca tinca*, *Esox lucius*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrini*.
22. Le azioni in materia di pesca ricreativa e sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche dannose e/o infestanti, quali, in particolare: *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Pseudorasbora parva*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca*.
23. Nelle zone B.SAL, B.FLU e B.PAL di parco la pesca professionale e la raccolta di molluschi sono vietate. La pesca professionale e la raccolta di molluschi sono concesse nelle acque interne di categoria A ricomprese nelle restanti zone B, in zona C di parco o in aree di pre-parco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati da chi esercita la pesca a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e di altre specie e habitat, nonché per prevenire eccessivi danneggiamenti ai fondali ed alle comunità bentoniche.
24. Per impedire il decesso di esemplari di *Emys orbicularis* è vietato l'uso di strutture fisse per la pesca professionale nel tratto del fiume Reno a monte della traversa di Volta Scirocco.
25. Nei territori del parco e del pre-parco, inoltre:
- è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree di pre-parco, dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;
 - è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone.
26. I piani e programmi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale e i Piani Ittici di Bacino, sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Provincia nei territori di pre-parco devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.
27. L'Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto

misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti itticolli dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato in tutti i complessi vegetali che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche:

- Vegetazione arbustiva - Ps (Prunetalia spinosae); Hi (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis).
- Boschi paludosi - Aq (Alnetalia glutinosae).
- Boschi termofili submediterranei a querce sempreverdi - Oq (Quercion ilicis).
- Boschi termofili di caducifoglie - Qp (aggruppamento a Quercus robur e Quercus pubescens).
- Vegetazione di origine antropica - Ba (boschi di conifere adulte); Ra (rimboschimenti recenti di conifere); Rm (rimboschimenti misti di conifere e latifoglie); Rl (rimboschimenti di latifoglie).

2. La gestione delle formazioni boscate ed arbustive della Stazione deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a Pinus pinea che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati a seconda del tipo di vegetazione e della zona specificata dal presente Piano di Stazione.

A tal fine, la gestione deve, inoltre, garantire:

- la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;
- il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose, nei territori di parco e di pre-parco, ad eccezione degli ambiti C.AGR e PP.AGR;

- l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi e di *Pinus pinea*, laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.
3. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 30/81, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.

Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.
2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, devono riorientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sulla base degli indirizzi di cui ai seguenti commi, che vengono opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco.
3. Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:
 - gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento del Parco;
 - l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
 - la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
 - la distruzione o il danneggiamento (diminuzione dello specchio d'acqua, alterazioni della profondità) delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi, prati umidi e sortumosi, tratti di corsi d'acqua abbandonati;
 - la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico;

- le improvvise variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nel periodo di riproduzione dell'avifauna, precisato dal Regolamento del Parco;
 - gli scarichi liberi al suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole.
4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.
 5. I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.
 6. Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno della Stazione, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. A tal fine è compito dell'Ente di Gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento. Gli interventi straordinari di gestione, manutenzione e regimazione, necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio sono sottoposti a parere vincolante dell'Ente di Gestione.
 7. In generale, nel sistema delle acque superficiali delle aree della Stazione, l'Ente di Gestione e i soggetti pubblici e privati interessati operano per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fitodepurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione

sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione elofitica nelle aree marginali o abbandonate e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie ittiche in declino.

8. L'Ente di Gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, bacini perifluviali palustri, indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione quali Tinca tinca e Esox lucius.

Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il tradizionale paesaggio agrario del territorio della Stazione nelle zone ad appoderamento più antico (PP.AGR) è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico.
2. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte, in particolare, alla conservazione e tutela di tale paesaggio agrario, tramite la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali. In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende. Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:
 - promozione e incentivazione di accordi agro-ambientali, secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
 - incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e culturale;
 - mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
 - tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canaletti di scolo e irrigazione e limitazioni alla realizzazione di irrigazione e di drenaggio sotterraneo;
 - valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
 - promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti. Sono da favorire: gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della falda o a ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità; le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque dolci; i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti; i prati asciutti su substrati sabbiosi.
4. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone o tradizionalmente presenti (esclusivamente *Pinus pinea*), il Regolamento del Parco stabilisce quali siano precisamente le specie da impiegare per interventi all'interno del territorio della Stazione; i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.
5. Al Regolamento del Parco, ai sensi del precedente art. 5, è demandata l'elaborazione di specifiche direttive inerenti:
 - il corretto inserimento paesaggistico degli interventi insediativo-infrastrutturali di nuova realizzazione, al fine di preservare l'identità del territorio agricolo e le forme tipologiche tradizionali;
 - l'impiego di modalità costruttive innovative con particolare riguardo alle tecniche di bio-architettura.

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando eventuali specificazioni a livello di singola zona, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP delle Province di Ferrara e di Ravenna.
2. L'Ente di Gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente, nel rispetto dei caratteri tipologici locali. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare indirizzi sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di Chirotteri che utilizzano i

sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma. Gli stessi indirizzi costituiscono, invece, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della Stazione.

Art.18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi:

1. Nelle zone di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN) è vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi. Previo nulla osta dell'Ente di Gestione, che dovrà verificare anche la non fattibilità di soluzioni alternative, sono consentite le nuove linee elettriche o di telecomunicazione, comunque non aeree, e le nuove condotte di trasporto di materiali fluidi o gassosi, indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti nelle zone di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN).
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e nulla osta dell'Ente di Gestione; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di parco e delle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN), ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di Gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.
3. Negli ambiti di pre-parco agricolo (PP.AGR) la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al comma 1, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme, è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro della Stazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è sempre ammessa, previo nulla osta dell'Ente di Gestione.
4. Nell'intero territorio della Stazione è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse

energetiche del sottosuolo; per gli impianti in attività alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, i titolari delle concessioni minerarie devono concordare con l'Ente di Gestione un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti, in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione, sia nelle zone di parco che nelle aree di pre-parco comunque individuate, è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.
2. Nelle zone di parco e negli ambiti di pre-parco a maggiore tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN) la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche, diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale, avviene a cura dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine del Sistema delle Aree Protette regionali. Nei rimanenti ambiti di pre-parco i Comuni provvedono a disciplinare l'installazione delle insegne, nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. E' obiettivo del Parco valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la pesca e la vallicoltura tradizionali, la lavorazione del pesce, la lavorazione delle erbe palustri, l'estrazione del sale e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale.
2. E' obiettivo del Parco incentivare le attività di agricoltura tradizionale, in particolare legate alla coltivazione di prodotti tipici e tradizionali quali l'allevamento brado di bovini di razza romagnola e di pecore, anche finalizzato alla realizzazione di pascoli umidi, la coltivazione della vite di bosco maritata agli alberi secondo la tradizionale piantata.
3. E' obiettivo del Parco valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e

gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco.

Art.21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad un'adeguata informazione sulle attività svolte e ad un'aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.
2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrare in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:
 - monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
 - monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" (ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e del fiume Reno;
 - monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi, boscati, dunosi e litoranei), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
 - monitoraggio delle specie (con particolare riguardo per le specie di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 12 e 13), finalizzato alla dettagliata conoscenza dei popolamenti e delle dinamiche di conservazione e al continuo aggiornamento dello status della specie nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
 - monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto.
3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di Gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata

temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute. Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13.

4. Le ricerche relative al patrimonio naturale presente nelle zone di parco e negli ambiti di pre-parco a maggiore tutela naturalistica (PP.SMT. PP.UMI, PP.PIN) sono promosse direttamente dall'Ente di Gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e per gli habitat e alle specie di cui agli articoli 11, 12, 13.
5. Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti nelle zone di parco e negli ambiti di pre-parco a maggiore tutela naturalistica (PP.SMT. PP.UMI, PP.PIN) devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme. Deve essere data semplice comunicazione preventiva delle ricerche scientifiche condotte nei rimanenti ambiti di pre-parco, salvo eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme. I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del parco o del pre-parco devono essere trasmessi all'Ente di Gestione non oltre sei mesi dal termine della ricerca. Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del parco o del pre-parco deve riportare chiaro riferimento al Parco regionale del Delta del Po.

Capo II - Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano territoriale della Stazione Valli di Comacchio sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:
 - determina il perimetro di Stazione apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegate alla legge istitutiva del Parco, avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia;
 - individua quali zone, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/88, le seguenti: zone "B" di protezione generale; zone "C" di protezione ambientale; zone "PP" di pre-parco.

2. Ogni zona è ripartita, in base alle diverse caratteristiche fisico-ambientali, in sottozone, talora ulteriormente suddivise in zone omogenee al fine di articolare adeguatamente la normativa.
3. Per le Riserve Naturali dello Stato, non ricomprese nel perimetro della stazione, vale quanto previsto al successivo art. 32 delle presenti Norme.
4. La perimetrazione di Stazione è riportata nelle tav. P2 del Piano, redatta nel rapporto di scala 1:10.000.

Art. 23 Zone B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale oggetto delle tutele di cui al presente articolo, unitamente alle Riserve Naturali dello Stato, costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico e contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica; la perimetrazione delle zone di protezione generale riguarda ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica, divisi in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento per le quali il presente Piano esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme.
2. In tutte le zone B sono vietati:
 - la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
 - il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone B.SMT e B.PAL;
 - l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3;
 - l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, fatto salvo quanto diversamente specificato per singole sottozone;
 - la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto specificato al successivo comma 3 e nelle norme delle diverse sottozone;
 - l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
 - l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi, l'accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore;

- libera circolazione di cani.
3. In tutte le zone B sono consentite, previa acquisizione del parere o nulla osta dell'EdG:
- attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio;
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
 - attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
 - attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
 - attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
 - l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano, come disciplinati dal Regolamento del Parco.
 - la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
4. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
- B.SMT - bacini vallivi d'acqua salmastra;
 - B.MAR - zone marine confinate e/o a debole ricambio;
 - B.SAL - saline;
 - B.FLU - ambiti fluviali, golene e isole fluviali;
 - B.PAL - ambiti palustri, relitto Valle del Mezzano.
- La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000.
5. Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.
6. La sottozona B.SMT, costituita da bacini vallivi d'acqua salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua non marini confinati, forma un semicerchio, interrotto a sud-est dalla zona C, composto dalle valli dell'Uccelliera, di Cona, di Fossa di Porto e di Lido Magnavacca, queste ultime separate

dalla penisola di Boscoforte, avente anch'essa la medesima zonizzazione.

6. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.2, sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, compresi l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene.
6. Nelle stesse aree sono consentiti:
 - a. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo, purché inseriti in una programmazione generale e previa acquisizione del parere di conformità del Parco;
 - b. la manutenzione dei canali principali e sublagunari, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;
 - c. la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua e alla piscicoltura;
 - d. l'esercizio degli impianti di piscicoltura esistenti;
 - e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino (quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore), di opere di sistemazione e difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché finalizzati alla vivificazione e al mantenimento delle condizioni trofiche, inseriti in programmi generali e previa acquisizione del parere di conformità del Parco;
 - f. per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di piscicoltura, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano la prosecuzione dei metodi tradizionali di allevamento e di prelievo del pescato, nonché l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
 - g. la raccolta di macroalghe e le normali operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali perimetrali, nel rispetto degli indirizzi del presente Piano e di quanto previsto in proposito dal Regolamento.
7. La sottozona B.MAR, corrispondente alla parte delle Vene di Bellocchio ricadenti in territorio ferrarese, comprende zone a debole ricambio idrico, soggette ad ingressione periodica di acqua marina.

7. In tali aree sono consentiti:

- a. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per la difesa dal mare realizzate dalle autorità idrauliche competenti, previa acquisizione del nulla osta del Parco;
- b. la manutenzione dei canali principali e sublagunari per il mantenimento delle condizioni trofiche ottimali, compreso lo scarico dei materiali litoidi conseguenti, purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;
- c. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi e dei fondali soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti da manutenzione e ripristino dei canali sublagunari, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo.

8. La sottozona B.SAL è costituita dalla Salina di Comacchio oggetto di specifico provvedimento del Ministro dell'Ambiente (DM 3 maggio 1993) che la individua quale area di interesse ambientale da sottoporre alle tutele proprie di una RNS; per essa si intendono pertanto richiamate direttive, limitazioni ed indirizzi del provvedimento citato.

9. La sottozona B.FLU comprende la golena di Volta Scirocco e il Canneto della Scorticata in sinistra idraulica del Fiume Reno.

9. In tale area sono vietate:

- a. le trasformazioni dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto successivamente;
- b. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente.

9. Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; in particolare vanno favoriti gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti;
- b. le infrastrutture tecniche di difesa idraulica e simili e le relative attività di esercizio e manutenzione;
- c. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro.

d. l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano.

10. Nella sottozona B.PAL, in considerazione della particolare rilevanza di questo ambiente nell'ambito della Stazione, fatta eccezione per gli eventuali interventi promossi dall'EdG, sono vietate le attività di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi.

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione ambientale, oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività alifatiche, sia da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli interessate da una considerevole attività turistico-ricreativa, sia da vaste aree agricole in cui permangono elementi tipici del paesaggio agrario storico; per tali aree si persegue l'obiettivo di una riqualificazione ecologica complessiva da ottenersi attraverso l'esecuzione di interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica.

2. In tutte le zone C sono vietati:

- la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone C.AGR;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, fatto salvo quanto diversamente specificato per singole sottozone;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la circolazione veicolare in percorsi fuoristrada, ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso e per la vigilanza;
- la libera circolazione dei cani;
- l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi al di fuori delle aree attualmente esistenti ed aventi tale destinazione, l'accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore.

3. In tutte le zone C sono consentiti, previa acquisizione del parere di conformità o del nulla osta dell'Ente di Gestione:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica);
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
- le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
- le attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
- la realizzazione o adeguamento funzionale dei percorsi previsti nel rispetto di indirizzi, direttive e prescrizioni del presente Piano;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e secondo quanto previsto per le singole sottozone;
- le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite, salvo quanto specificato nelle norme delle diverse sottozone.

4. Sulla base della specifica morfologia dominante, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

C.AGR aree agricole di costa con connotazioni turistico-ricreative;

C.FLU canali;

C.UMI bacini vallivi d'acqua salmastra;

C.SPG. a aree litoranee di spiaggia;

C.SPG. b ambito pinetato e arenile a nord del Lido di Spina.

La perimetrazione delle sottozone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000.

5. Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

6. La sottozona **C.AGR** comprende aree agricole di costa con connotazioni turistico ricreative e in particolare la zona sud del Lido di Spina.

6. In tale zona sono consentite, ferma restando la possibilità della prosecuzione delle attività agricole in essere alle condizioni di cui ai precedenti commi, le attività ricreative e sportive all'aria aperta connesse alla riqualificazione e alla differenziazione dell'offerta turistica stagionale. Non potranno essere consentite la realizzazione di nuovi edifici, tranne che per le strutture sperimentali sotto specificate considerate compatibili con l'ambiente costiero locale, né l'impermeabilizzazione dei suoli. Dovrà essere promossa la ricomposizione di un ambito paesaggistico tipico della costa, con particolare riguardo alla diversificazione dell'andamento planimetrico dei suoli ed all'aumento della copertura vegetazionale, arbustiva e d'alto fusto. Le eventuali infrastrutture di servizio agli impianti sportivi e ricreativi, nonché le aree di parcheggio e sosta necessarie al loro corretto funzionamento, dovranno comunque essere collocate all'esterno dell'ambito in questione. Per i fini di cui sopra, l'ambito è dichiarato prioritario per gli interventi di sperimentazione di strutture compatibili con l'ambiente costiero locale e/o di analoga tipologia.

7. La sottozona **C.FLU** è costituita dal Canale Fossa Foce e dal Canale Logonovo rispettivamente adduttore ed emissario della Valle Fattibello.

7. In tale area sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente.

7. Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;
- b. gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti.

8. La sottozona **C.UMI** è costituita dalla porzione meridionale delle Valli Lido di Magnavacca, dalla Valle Ussarola, posta nella parte orientale delle Valli di Comacchio, dalla Valle Furlana e da Valle Campo.

8. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.2, sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, compresi l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene.

8. Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e sublagunari, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti, purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;
- b. la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua e alla piscicoltura;
- c. l'esercizio degli impianti di piscicoltura esistenti;
- d. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino (quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore) e al riequilibrio idraulico, di opere di sistemazione e difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché finalizzati alla vivificazione e al mantenimento delle condizioni trofiche, inseriti in programmi generali e previa acquisizione del parere di conformità del Parco;
- e. per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di piscicoltura, compresa la realizzazione di nuove arginature, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano la prosecuzione dei metodi tradizionali di allevamento e di prelievo del pescato, nonché l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- f. la raccolta di macroalghe e le normali operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali perimetrali, nel rispetto degli indirizzi del presente Piano e di quanto previsto in proposito dal Regolamento;
- g. il ripristino del paesaggio vallivo e la mitigazione degli impatti visivi, anche mediante inserimento ambientale degli impianti tramite piantumazione di specie autoctone.

9. La sottozona **C.SPG.a** è costituita dall'area del poligono militare di Foce Reno, per la quale deve essere favorita l'acquisizione al patrimonio del Parco e la contestuale cessazione delle attività militari in essere. Per l'ambiente dunoso e costiero dovranno essere previsti interventi di ripristino delle alterazioni conseguenti l'attuale uso dell'area, secondo le caratteristiche morfologiche del paesaggio costiero e la ricomposizione dell'ambiente naturale.

10. La sottozona **C.SPG.b** è costituita dalla porzione sud del Lido di Spina, a confine con la RNS Sacca di Bellocchio, caratterizzata da ambito pinetato e da un arenile già sede di infrastrutture primarie e di strutture complementari per il turismo. In tale sottozona è consentita la prosecuzione delle attività turistiche in essere alla data di adozione delle presenti Norme, fermo restando il divieto di aumento delle superfici impermeabilizzate o comunque coperte; il Piano dell'arenile che il Comune di Comacchio è tenuto a redigere, dovrà riguardare la sottozona nel suo complesso e contenere specifici indirizzi per l'adattamento delle attuali strutture all'ambiente in cui operano.

10. In tutta la sottozona è vietato l'uso di veicoli di qualsiasi tipo al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati; tale divieto, non operante per i mezzi di soccorso ed antincendio, dovrà essere puntualmente segnalato e fatto rispettare dalle autorità proprietarie delle diverse aree, anche con la posa di idonee chiudende.

Art. 25 - Zone di pre-parco (PP)

1. La zona di pre-parco comprende aree agricole con presenza antropica sparsa, nonché aree vallive e destinate prevalentemente e tradizionalmente alla itticoltura e piscicoltura; esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano fornisce per completare l'azione di tutela e valorizzazione incentrata sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini al fine di armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.
2. Nelle zone di pre-parco sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli tradizionali della pesca, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica; a tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non con tali caratteristiche, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. Nelle zone PP sono vietati:

- la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione dell'attività venatoria e dell'attività alieutica, dove non diversamente previsto per ambiti particolari, esercitate secondo la disciplina stabilita dal Regolamento;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone PP.AGR;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 4.

4. In tutte le zone PP sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica);
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
- le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
- le attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e secondo quanto previsto per le singole sottozone;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e, limitatamente alle sottozone PP.AGR, di ampliamento e nuova costruzione per le esigenze delle aziende agricole, fatto salvo quanto specificato ai commi successivi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 delle presenti Norme.

5. Le zone PP sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

PP.AGR.a aree
agricole di
bonifica più
recente;

PP.AGR.b aree agricole di costa;

PP.PIN aree pinetate;

PP.SMT Valli di Comacchio;

PP.SMT.a Dossi vallivi;

PP.SMT.b Oasi di Valle Vacca;

PP.FLU Fiume Reno;

PP.UMI.a, c, d zone miste tra la Romea e il mare.

La perimetrazione delle zone di pre-parco è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000.

Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

La sottozona PP.AGR.a, corrispondente alla porzione più meridionale della Bonifica del Mantello, comprende aree agricole di recente bonifica caratterizzate dalla presenza di aziende agricole e di attività zootecniche ad esse connesse.

7. La pianificazione comunale dovrà individuare ed opportunamente normare gli elementi distintivi del paesaggio locale e valorizzarne le permanenze. In tale ambito dovrà essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario funzionale a rendere riconoscibile il tracciato del paleoalveo del Fiume Reno.
7. Sono favorite le azioni di ripristino agro-ambientale, in particolare se volte all'incremento delle alberature e delle siepi e all'impianto di colture intercalari per il mantenimento delle coperture vegetali.
7. Le attività antropiche sono consentite con le sole limitazioni derivanti dalla pianificazione comunale vigente.
7. La possibilità di attuare la fertirrigazione e lo spandimento dei liquami dovrà essere valutata dall'ente di gestione, al fine di non alterare la qualità delle acque del contiguo sistema vallivo di Comacchio.
8. La sottozona PP.AGR.b comprende le aree agricole di più vecchio impianto localizzate sugli antichi allineamenti dei cordoni dunosi litoranei; la zona è delimitata a nord dal Canale Logonovo e a sud dal Canale di Bellocchio ed è percorsa in tutta la sua lunghezza dalla SS.309 "Romea".

8. In tale zona va perseguita la riqualificazione degli insediamenti commerciali e produttivi posti lungo l'asse stradale della SS.309 "Romea", favorendone l'accorpamento in punti qualificati per un miglior inserimento paesaggistico-ambientale dell'infrastruttura. Dovrà essere perseguita inoltre la realizzazione di fasce filtro, per una profondità di almeno dieci metri, nei confronti dei limitrofi ambienti vallivi e dell'asse stradale, ai fini della mitigazione dell'inquinamento prodotto dall'attività agricola e dal traffico veicolare. Andrà altresì perseguita la differenziazione dei flussi di traffico anche attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili in sede protetta, collegati alle attività insediative e turistiche presenti in ambito costiero. Si dovranno inoltre ricercare forme di conduzione agricola ambientalmente compatibile anche attraverso la loro diversificazione e la ricostituzione di elementi di connessione quali filari e siepi.

9. La sottozona PP.PIN è costituita dalle aree pinetate ricomprese nel perimetro della proprietà Orsi-Mangelli.

9. In tali aree sono vietati:

- a. la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade;
- b. l'alterazione dell'ecosistema forestale;
- c. la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili.

9. Nelle stesse aree sono consentite:

- a. l'ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti;
- b. la manutenzione della viabilità carrabile esistente, delle piste di servizio e dei camminamenti pedonali, fermo restando comunque il divieto all'asfaltatura delle strade bianche;
- c. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico della compagine boschiva e del sottobosco sulla base degli indirizzi dettati all'articolo 14.

10. La sottozona PP.SMT comprende la parte interna delle Valli di Comacchio e i bacini produttivi di Valle Campo.

10. In tali aree sono consentiti gli interventi che permettano lo svolgersi delle attività produttive estensive in essere alla data di approvazione del presente Piano; tali interventi devono comunque essere realizzati in modo tale da garantirne la compatibilità con i valori paesaggistico-ambientali dei luoghi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti NdA.

10. Sono in ogni caso vietati gli interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica e quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, quali, in specifico, le opere finalizzate a rendere idraulicamente indipendenti le Valli di Comacchio da Valle Furlana, per gli scambi idraulici con il fiume Reno.
10. Per gli edifici esistenti in Valle, inclusi quelli a carattere produttivo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi necessari alla corretta officiosità di manufatti tecnici quali chiaviche, sifoni, idrovore e similari, ivi compresa la costruzione di nuovi impianti tecnologici; tali interventi dovranno in ogni caso rispettare le forme della tradizione valliva locale.
10. Nella stesso ambito è consentita la manutenzione dei canali principali, secondari, delle fosse sub-lagunari e delle opere per la funzionalità idraulica e di mantenimento delle condizioni trofiche ottimali, con particolare riguardo all'adduzione e circolazione delle acque dolci provenienti dal Fiume Reno. I materiali litoidi conseguenti potranno essere depositati all'interno della zona, previa valutazione della compatibilità con l'assetto morfologico dei luoghi e dell'impatto sulle componenti biologiche ivi esistenti; tale attività non dovrà interessare i dossi interni alle valli identificati cartograficamente come PP.SMT.a, sede di pregio naturalistico elevato (*Suaedo maritimae*-*Bassietum hirsutae*, *Puccinellio festuciformis*-*Sarcocornietum perennis*, *Lamprothamnium papulosum*).
11. Viene inoltre individuato un sub ambito PP.SMT.b, corrispondente all'oasi di protezione della fauna denominata "Valle Vacca" nel quale, fermo restando quanto disposto all'art.13, l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia programmata secondo le indicazioni delle vigenti leggi di settore, e disciplinato da apposito regolamento emanato dalle Province di Ferrara e Ravenna su proposta dell'Ente Parco, fermo restando il divieto di estensione della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione. E' favorito inoltre il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, per il quale possono essere utilizzati, qualora rispondenti alle caratteristiche previste dalle normative vigenti, anche fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo o certamente rilevabili da documentazione storica attendibile.

12. La sottozona PP.FLU è costituita dall'ambito del Fiume Reno ricompreso tra il limite esterno del piede degli argini principali.

12. In tale zona le Autorità idrauliche competenti dovranno conformare i criteri di progettazione e di intervento alle finalità di conservazione del paesaggio fluviale e delle emergenze naturalistiche proprie del Parco, tenuto conto dell'influenza diretta che tale vettore idraulico ha nei confronti dell'equilibrio del comprensorio vallivo comacchiese.

12. In tutta l'area fluviale, così come delimitata dal presente Piano, sono consentiti gli interventi necessari volti ad ottenere:

- a. la garanzia delle condizioni di sicurezza, la manutenzione ed il ripristino delle arginature esistenti, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento aventi un tempo di ritorno pari a 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, nel rispetto dell'evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento del deflusso minimo vitale necessario alla salvaguardia della vita biologica del fiume.

In tale ambito sono comunque vietate:

- o le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio;
- o l'apertura di discariche e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico eseguiti dall'autorità idraulica competente;
- o le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml.10 dal ciglio delle sponde, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

12. Nelle medesime aree la pianificazione locale o sovracomunale, quella di settore e la programmazione dell'autorità idraulica competente opereranno per favorire e sostenere gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, ferma restando la possibilità di ristrutturazione e rilocalizzazione, qualora

incompatibili con le caratteristiche idrauliche ed ambientali, di capanni ed altre attrezzature per la pesca. La ristrutturazione dovrà comunque rispettare le tipologie locali ed essere realizzata con materiali tradizionali.

13. La sottozona PP.UMI comprende le Vene di Bellocchio e l'area denominata Isola di S. Clemente: quest'ultima, ricompresa tra la SS.309 "Romea" e la foce del Fiume Reno, è suddivisa in tre sub-ambiti (PP.UMI a, c, d) in relazione ai caratteri in essi riscontrabili.

13. Nei sub-ambiti PP.UMI.a e PP.UMI.d la pianificazione locale dovrà favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti e, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi corrispondenti agli antichi allineamenti costieri.

13. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela del sistema morfologico riconducibile alle dune, rammentando in particolare che i complessi dunosi di valore storico-documentale non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

13. Per quanto riguarda invece i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, la pianificazione comunale generale dovrà verificarne le caratteristiche al fine di individuare quelli meritevoli di conservazione per il loro interesse storico-archeologico e/o di equilibrio idrogeologico, nonché quelli in cui possono essere localizzate attività di cava, purché previste dagli specifici strumenti provinciali di settore. Le tipologie di ripristino finale di tali attività dovranno essere coerenti con le caratteristiche morfologiche e paesistiche del contesto.

13. Nel sub-ambito PP.UMI.c la pianificazione provinciale e comunale dovrà perseguire la conservazione delle zone umide. Nelle restanti aree dovranno essere favoriti interventi di ripristino naturalistico volti all'incremento di ambienti idonei alla connessione delle zone umide. In particolare saranno favorite le azioni di aumento delle zone di allagamento permanente o temporaneo. Sono da escludersi interventi di bonifica nonché movimenti di terra e scavi ad esclusione di quelli rivolti agli interventi di ripristino sopra richiamati.

Art. 26 - Aree di riqualificazione ambientale e territoriale da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato e indirizzi progettuali.

1. Il presente piano di stazione individua un'area per cui la complessità della situazione territoriale e ambientale rende opportuna l'attuazione delle previsioni di piano tramite un Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all'art. 6 delle presenti Norme. La delimitazione dell'area da sottoporre a PdIP è indicata nella tavola P2 del Piano di Stazione. Vengono di seguito descritte le caratteristiche territoriali, obiettivi, criteri, strumenti e contenuti del PdIP denominato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant'Alberto al passo di Primaro":

1. Caratteristiche territoriali

L'area di progetto comprende: il corso del fiume Reno; l'ansa abbandonata di Volta Scirocco e le zone umide intercluse tra i rami fluviali; la Valle Furlana (Valli di Comacchio in provincia di Ravenna); i terreni compresi tra le sponde delle Valli di Comacchio e la S.S. Romea; la penisola di Boscoforte e l'area golenale interessata dal traghetto sul Reno.

La complessa coesistenza di elementi di rilevante naturalità e di molteplici usi antropici (itticoltura, pesca sportiva, attività venatoria, fruizione turistica) rendono l'area in questione di interesse strategico per l'intero comprensorio territoriale del Parco, tanto da rappresentare uno dei luoghi di maggiore eccellenza per lo sviluppo del turismo naturalistico.

L'attuale assetto del comparto vallivo è derivato da complesse vicende storiche e patrimoniali che hanno portato più volte a modifiche dell'assetto proprietario, alterando gli equilibri idraulici e, di conseguenza, causando profonde trasformazioni della configurazione morfologica e paesaggistica dell'area.

1. Costituiscono obiettivi e criteri prioritari del PdIP:

- o conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali presenti, attraverso il mantenimento e l'incremento dei livelli di biodiversità con particolare riferimento agli habitat e alle specie tutelate dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e a quelli individuati come prioritari dal Piano di Stazione agli artt. 12 e 13 delle N.d.A.
- o ripristino di una corretta gestione idraulica finalizzata al mantenimento e miglioramento della biodiversità attraverso la riorganizzazione delle

- attività di itticoltura esistenti per estensivizzazione degli attuali cicli produttivi intensivi;
- o riqualificazione del paesaggio dell'intero comparto, con particolare attenzione agli ambiti produttivi attraverso interventi di mitigazione degli impianti esistenti mediante adeguate piantumazioni di associazioni vegetali autoctone;
 - o riconfigurazione dei sub-bacini vallivi, finalizzata al raggiungimento di un migliore inserimento ambientale degli stessi nell'insieme delle Valli di Comacchio, attraverso interventi di ripristino di arginature esistenti e/o di nuovo impianto, realizzate secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
 - o riorganizzazione del sistema di fruizione turistica dell'intero comparto attraverso un'idonea regolamentazione dei flussi di visita che tenga conto della pressione antropica ammissibile sulle diverse componenti ambientali e territoriali del sistema (argine Reno, Penisola di Boscoforte, sub-ambiti produttivi, arginature vallive interne al comparto, aree golenali) e che favorisca la caratterizzazione di un polo di accessibilità nel versante sud delle Valli di Comacchio;
 - o valorizzazione ecosostenibile dell'area attraverso azioni mirate alla diffusione della conoscenza delle emergenze naturali, storiche e culturali presenti nel comparto, compreso il centro abitato di Sant'Alberto;
 - o programmazione e regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria secondo ambiti territoriali e norme regolative compatibili con la conservazione della biodiversità e dell'ecosistema e senza aumento della pressione venatoria complessiva dell'area;
 - o mantenimento del rapporto quantitativo tra la superficie complessiva delle zone di pre-parco e quelle di parco previste dal Piano di Stazione adottato nel 1997.

1. Strumenti attuativi:

- o concertazione e definizione di intese e/o accordi con i proprietari delle aree finalizzati al miglioramento della gestione delle acque pubbliche e private con l'obiettivo sia di estendere la vallicoltura tradizionale che di sviluppare la fruizione turistica, in forme e modalità sostenibili, dell'insieme delle risorse naturali e culturali del comparto;
- o monitoraggio della qualità delle acque e del patrimonio naturale, con particolare riferimento a invertebrati acquatici, pesci, uccelli, flora e vegetazione.

1. Elaborati di progetto:

- o relazione di analisi;
- o cartografia di analisi;

- o relazione di progetto;
- o cartografia di progetto in scala adeguata;
- o accordi o convenzioni con i privati;
- o norme gestionali e attuative specifiche.

1. L'adozione del PdIP dovrà avvenire entro 180 gg dall'entrata in vigore del Piano territoriale del Parco per la stazione in oggetto; nelle more dell'approvazione del PdIP vigono la zonizzazione e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Stazione approvato.

Art. 27 - Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico finalizzato alla fruizione del parco, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b) della L.R. 11/88, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III e all'elaborato P4 di Piano.

2. Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente Capo III individua:

- un insieme di edifici o parti di edifici, e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del parco e di appoggio alla visita dello stesso;
- un insieme di aree aperte e itinerari destinati alla fruizione di un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere; esso è articolato in: sentieri natura, finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del parco; percorsi cicloturistici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro, ecc.); parcheggi, in appoggio alla fruizione generale della Stazione del parco; accosti nautici;
- un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio.

Art. 28 - Strutture del parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato P4 in scala 1:25.000, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del parco, il quale potrà porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla loro ubicazione in zona di parco o di pre-parco.

2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avverrà tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani Urbanistici comunali. Soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'EdG, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'EdG alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.

3. Le strutture del Parco previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:

S1 Casone Foce

S2 Complesso dei casoni vallivi e degli edifici sott'argine a Sant'Alberto

S3 Complesso degli edifici della salina di Comacchio

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni e gli obiettivi degli eventuali progetti di intervento:

S1 Centro di documentazione "Casone Foce" (già attivo).

Centro di documentazione sulle Valli di Comacchio e punto di partenza dei percorsi nautici di visita ai Casoni (punto di ingresso alla sezione valliva del Museo delle Culture Umane nel Delta del Comune di Comacchio). Se ne prevede il definitivo recupero con la ristrutturazione degli immobili oggi ancora adibiti alle residue attività di vallicoltura dell'Azienda Speciale Valli di Comacchio (per la migliore sistemazione dello spazio di servizio al centro visita ed all'annesso centro di documentazione sulle Valli).

Il complesso di Foce comprende anche un ristorante tipico ed aree tecniche per rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni del percorso nautico ai Casoni.

S2 Centro di documentazione collegato al Palazzone di Sant'Alberto.

Centro di servizio al centro visite e al museo del Palazzone di Sant'Alberto, dedicato agli aspetti naturalistici delle Valli di Comacchio, con particolare riferimento ai temi non trattati nel Centro Visite del Palazzone (es. fauna ittica, flora). Inoltre, punto di ristoro, punto di partenza per i percorsi di visita della porzione meridionale delle Valli, foresteria e punto di appoggio per le ricerche scientifiche nelle Valli.

S3 Centro di documentazione e museale sulla salina di Comacchio.

Centro di documentazione dedicato agli aspetti storici, antropologici, socio-culturali, gestionali e naturalistici della salina di Comacchio. Inoltre, punto di ristoro, punto di partenza per i percorsi di visita della salina, foresteria e punto di appoggio per le ricerche scientifiche nella salina.

5. I presidi insediativi definiti "Casoni di valle" e individuati nella Relazione di Analisi, possono essere oggetto di progetti di utilizzo che rispettino le finalità del presente Piano e le specifiche norme di zona, redatti direttamente dall'Ente di Gestione o in accordo con esso.
6. Sul territorio possono essere distribuiti inoltre alcuni punti informativi del parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno quindi funzione di richiamo ma di risposta a particolari quesiti posti da escursionisti e da turisti. I servizi che vengono forniti sono diversi: indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di gadget del parco, informazioni generali circa le opportunità di fruizione dell'area.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali, dove non sono presenti strutture del parco e non richiede la creazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, ecc.) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informativo viene segnalato dal parco con una insegna esterna riconoscibile al visitatore.

Art. 29 - Aree e percorsi attrezzati per la fruizione

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la fruizione del parco, riportate anche nell'elaborato di Piano P4, distinguendole in:
 - sentieri natura
 - sentieri birdwatching
 - percorsi cicloturistici
 - percorso nautico
 - aree di sosta
 - parcheggi

- accosti nautici.

2. Sentieri natura esistenti (N)

Vengono individuati due percorsi, da adeguare ed attrezzare compiutamente, finalizzati alla fruizione tematica ed approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesaggistici del territorio della Stazione. L'accesso a tutti i sentieri natura è regolamentato.

N 1 Sentiero Bellocchio

N 2 Sentiero Foce

3. Sentieri birdwatching (BW)

Vengono individuati due percorsi, da adeguare ed attrezzare compiutamente, finalizzati all'osservazione degli uccelli (con adeguate strutture) ed alla fruizione approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesaggistici del territorio della Stazione. L'accesso a tutti i sentieri birdwatching è regolamentato.

BW 1 Sentiero Salina di Comacchio e Valle Zavelea

BW 2 Sentiero Valle Furlana e Volta Scirocco

4. Percorsi cicloturistici

Viene individuato un singolo percorso cicloturistico, perimetrale alle Valli di Comacchio. Il percorso risulta in buona parte già esistente, ma da adeguare ed attrezzare, e solo in parte da realizzare ex-novo (tratto compreso tra Primaro e la salina di Comacchio, lungo la S.S. Romea).

PC 1 Perimetro delle Valli di Comacchio

4. In fase di progettazione esecutiva il tracciato delle piste ciclabili di progetto potrà subire modifiche rispetto a quanto indicato in cartografia, qualora ciò sia motivato da verifiche di fattibilità che ne attestino un minore impatto e una migliore rispondenza ai criteri di razionale utilizzazione di tracciati già esistenti e di sicurezza dei fruitori.

5. Percorso nautico

viene descritto un unico percorso nautico già esistente, finalizzato alla fruizione dei casoni di valle (Coccalino, Pegoraro, Sevilla). L'accesso al percorso nautico è guidato e regolamentato.

NA 1 Percorso Foce Valle Cona

6. Aree di sosta esistenti (R) e di progetto (R*)

Sono aree attrezzate per la sosta dei visitatori, per l'osservazione, o per lo svolgimento di attività didattiche e informative; sono localizzate in punti panoramici e/o fortemente relazionate al sistema dei sentieri e dei percorsi di fruizione della Stazione del parco. La loro realizzazione può comprendere, in relazione allo stato dei luoghi:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi sulla vegetazione;
- il posizionamento di pannelli informativi, di panche e tavoli, ecc.;
- la realizzazione di strutture schermate o di torrette per l'osservazione.

Le aree di sosta attrezzate (R) o da attrezzare (R*), individuate negli elaborati P/1 e P/3 sono:

R 1 area Stazione Foce

R* 2 area Sant'Alberto

6. Nella realizzazione dei sentieri natura e cicloturistici possono essere previsti punti di sosta e osservazione nel rispetto delle caratteristiche e dello stato dei luoghi.

7. Parcheggi pubblici (P)

La quantità dei parcheggi già presenti sul territorio è sufficiente a rispondere alle esigenze di fruizione legate alle strutture e ai percorsi del Parco.

8. Accosti nautici esistenti

L'accosto nautico esistente, individuato nell'elaborato P4/1 è il seguente:

A 1 Stazione Foce.

9. Il Regolamento potrà prevedere la realizzazione di ulteriori aree e percorsi attrezzati per la fruizione, in relazione alla prevista individuazione di un sistema di percorsi di fruizione delle Stazioni del parco.

Art. 30 - Viabilità

1. Il sistema dell'accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.

Si distinguono: una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco è costituita dalle strade statali, provinciali e comunali di grande comunicazione.
3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco e di accesso ad uso dei residenti.

Art. 31 - Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 3 del precedente art. 30 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.
2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco o alle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.
3. Nelle zone di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN) è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati e per motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Comacchio, il Comune di Argenta, il Comune di Ravenna e il Comune di Alfonsine provvedono, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le aree di pre-parco, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.
4. La rete stradale presente nella Stazione può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura.
5. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, e

depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale, ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.

6. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.
7. La direttrice S.S. 309 "Romea" costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa da Nord a Sud l'intero territorio della Stazione. A tal fine l'asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica, da indicarsi nell'ambito dei Piani urbanistici del Comune di Comacchio, del Comune di Argenta, del Comune di Ravenna e del Comune di Alfonsine e da concordare con l'Ente gestore dell'infrastruttura.

Tali interventi devono, tra l'altro, prevedere la riduzione al minimo di nuovi accessi diretti sulla S.S. 309, l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.

8. Nel territorio della Stazione non è ammessa la realizzazione di aree o percorsi per l'esercizio del motocross.
9. I percorsi pedonali, cicloturistici e misti indicati nelle tavole di Piano, devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; nel caso in cui il percorso pedonale o ciclabile utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiori a ml. 3,50, dovranno essere previsti idonei spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. In adiacenza ai percorsi di cui al precedente comma, le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati.
10. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:

- pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
 - lastricati permeabili;
 - mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
 - pedane e passerelle in legno, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.
11. Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate preferibilmente con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l'uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e l'incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente di Gestione.
12. L'uso delle vie e degli specchi d'acqua per le attività turistiche, escursionistiche e del tempo libero è soggetto alle limitazioni ed agli indirizzi indicati, per ogni singolo ambito, nei precedenti articoli delle presenti Norme; ciò posto, è comunque vietato l'uso di mezzi nautici a motore nelle acque interne diverse dal Reno, dai canali Bellocchio, Logonovo e Gobbino nei quali la navigazione dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di velocità e delle regole di comportamento dettate dal Regolamento del Parco redatto, per questa parte, d'intesa con le autorità idrauliche e marittime competenti. Per i canali sublagunari del comprensorio vallivo, il divieto non si applica ai mezzi destinati all'attività acquacolturale in essere, alle funzioni di sorveglianza, manutenzione e monitoraggio, alla frequentazione organizzata e guidata dei percorsi nautici previsti nel presente Piano di Stazione o oggetto di specifici progetti approvati dall'E.d.G.
13. L'ampliamento e la realizzazione di ormeggi, approdi e pontili fissi o galleggianti negli ambiti acquatici di cui sopra, se non in contrasto con le leggi di settore e dove non vietato dalle presenti Norme, sono consentiti purché realizzati con morfologie tipiche della tradizione locale e con l'uso di materiali compatibili con le caratteristiche fisico-ambientali dei luoghi interessati.
14. Sulle zone B e C di parco e sulle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN) è vietato il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani, fatta eccezione per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla-osta dall'Ente di Gestione.
15. Tutti i progetti e gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredati di una relazione contenente

tutti gli elementi necessari per una valutazione di compatibilità ambientale e ottenere il nulla osta dell'Ente di Gestione.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Riserve Naturali dello Stato

1. Nel perimetro della Stazione Valli di Comacchio definito dal presente Piano sono compresi i territori delle seguenti Riserve Naturali dello Stato:

- Riserva Naturale Orientata Sacca di Bellocchio I (D.M. 9 gennaio 1972);
- Riserva Naturale Orientata "Sacca di Bellocchio II" (D.M. 5 novembre 1979);
- Riserva Naturale Orientata "Sacca di Bellocchio III" (D.M. 16 maggio 1981).

1. Tali aree sono individuate cartograficamente sulle Tavv. P2 del presente Piano e contrassegnate con la sigla RNS, seguita dalla denominazione ufficiale della Riserva.
2. Le perimetrazioni potranno essere rettificata a seguito della messa a disposizione di elementi certi, senza che ciò costituisca modifica al presente Piano.
3. Alle predette RNS, fino all'effettivo trasferimento della loro gestione alla Regione, da attuarsi ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112/98, si applica la disciplina prevista dai rispettivi decreti istitutivi.
4. L'Ente di gestione del Parco, in considerazione della grande importanza ecologica rivestita dalle RNS nell'ambito della Stazione, orienta la propria attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione didattica e di fruizione turistica controllata in stretta collaborazione con le attuali gestioni di predette Riserve.
5. L'Ente di gestione del Parco provvederà ad assumere la gestione delle RNS e a farsi carico delle responsabilità conseguenti, secondo quanto previsto dall'art. 104 della L.R. 3/99 e secondo le norme e le condizioni che saranno contenute negli atti regionali di affidamento.

Art. 33 - Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

1. Il presente Piano di Stazione individua quali aree e immobili da acquisire in proprietà pubblica, le seguenti:

- Valli meridionali non confinate
- Penisola di Boscoforte.

Art. 34 - Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e dell'art. 30, c. 3, della L.R. 11/88, la Provincia, sentito l'Ente di Gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del parco.

Art. 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della L.R. 11/88, dal Piano di Stazione e dai relativi strumenti di attuazione, è esercitata dall'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11/88.
2. L'Ente di Gestione esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti e anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della L.R. 2/77, nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 36 - Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano territoriale di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 11 della L.R. 11/88, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 32 della medesima L.R. 11/88, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni sono stabilite dal Regolamento del parco.
2. Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L.24 novembre 1981, n.689.

Art. 37 - Disposizione transitoria

Ai soli fini strettamente venatori, l'esecutività e l'applicazione dei nuovi confini previsti col presente atto decorrono a partire dalla stagione venatoria 2004/2005.